

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

17° anno n. L 22

26 gennaio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 196/74 del Consiglio, del 25 gennaio 1974, che modifica temporaneamente le condizioni di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 197/74 del Consiglio, del 25 gennaio 1974, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana 2
- Regolamento (CEE) n. 198/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 199/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 200/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 8
- Regolamento (CEE) n. 201/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 202/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei 11
- Regolamento (CEE) n. 203/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame 13
- Regolamento (CEE) n. 204/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova 16

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 205/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina	18
Regolamento (CEE) n. 206/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali	20
Regolamento (CEE) n. 207/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva	32
Regolamento (CEE) n. 208/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	34
Regolamento (CEE) n. 209/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	36
Regolamento (CEE) n. 210/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto	38
Regolamento (CEE) n. 211/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Regno hascemita di Giordania	41
★ Regolamento (CEE) n. 212/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 per quanto riguarda l'applicazione nel settore delle carni bovine, delle misure d'intervento per alcune qualità di bovini	44
★ Regolamento (CEE) n. 213/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 2096/73 relativamente alla fissazione dei prezzi d'acquisto per gli interventi permanenti per alcune qualità di bovini	47
★ Regolamento (CEE) n. 214/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana ed alla fluttuazione del franco francese	53
Regolamento (CEE) n. 215/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone	55
Regolamento (CEE) n. 216/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci in provenienza dall'Algeria	59
Regolamento (CEE) n. 217/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	61
<hr/>	
Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)	63
Procedure ristrette	64

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 196/74 DEL CONSIGLIO**del 25 gennaio 1974****che modifica temporaneamente le condizioni di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine ⁽³⁾ autorizza a prendere le misure di intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 unicamente in quelle regioni in cui si realizza la condizione stabilita alla lettera b) di detto paragrafo; che nell'attuale situazione del mercato, ca-

ratterizzata da prezzi instabili e che presentano notevoli differenze nell'ambito della Comunità, l'applicazione di misure regionali rischierebbe di operare nel senso di una maggiore accentuazione di tale instabilità ad opera di correnti commerciali artificiali; che è pertanto necessario sospendere l'applicazione di tale condizione per un periodo limitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1302/73 è sospesa fino al 31 luglio 1974.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.ERTL

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 197/74 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1974

che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2996/73⁽⁴⁾ ha previsto all'articolo 1 l'applicazione di tassi rappresentativi per la lira italiana con effetto al 1° novembre 1973 e al 1° gennaio 1974;

considerando che la situazione economica in Italia rende necessario un altro passo verso l'uniformità dei prezzi agricoli nella Comunità mediante la fissazione di un altro tasso rappresentativo più vicino alla realtà;

considerando che il Comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129;

considerando che la fissazione di tale tasso rappresentativo porta ad una modifica del livello di prezzo dei prodotti agricoli in Italia; che tale conseguenza corrisponde al principio fondamentale dell'uniformità dei prezzi nella Comunità; che tale principio e le sue conseguenze hanno portato ad una regolamentazione precisa, in particolare nel regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune⁽⁵⁾; che tali disposizioni riguardano esclusivamente il caso di una modifica della parità di una moneta; che la loro applicazione è giustificata anche nella fattispecie; che occorre quindi includere il nuovo tasso rappresentativo nel regolamento (CEE) n. 2958/73 le cui altre disposizioni restano in vigore;considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁷⁾, prevede che in linea di massima i prezzi d'intervento o d'acquisto valevoli in Italia siano fissati, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dall'applicazione delle disposizioni in vigore il 31 dicembre 1973;

considerando che la situazione del mercato della carne bovina in Italia, tenendo conto delle ripercussioni che essa ha già sul livello della produzione e che di conseguenza può avere sull'equilibrio generale dell'economia, rende necessaria, per il settore della carne bovina, l'applicazione immediata di questo nuovo tasso rappresentativo; che per determinare l'incidenza del presente regolamento occorre riferirsi al livello dei prezzi attualmente applicabile in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2958/73 è completato dal testo seguente:

- * c) con effetto al 28 gennaio 1974
100 lire italiane = 0,140449 unità di conto *.

Articolo 2

1. Con effetto al 28 gennaio 1974, il prezzo d'intervento applicabile in Italia nel settore della carne bovina è aumentato del 5%.

2. L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 si applica a questo settore, a norma delle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 303 del 10. 11. 1973, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1973, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 10. 8. 1968, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 198/74 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1974
che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2076/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2076/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 gennaio 1974 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ (⁴)
10.02	Segala	0 ⁽⁵⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0 ⁽²⁾ (³)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	0
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0
11.01 B	Farine di segala	0
11.02 A 1 a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0
11.02 A 1 b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0

(¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(²) Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

(³) Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

(⁴) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

(⁵) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 199/74 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1974****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2077/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 212 del 10. 8. 1973, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 gennaio 1974 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine ⁽¹⁾

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(u.c. 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 200/74 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1974
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 181/74⁽³⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in con-

tanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 gennaio 1974 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

		(u.a./ton)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 201/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(m.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	0
	II. zucchero greggio	0
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	0
	II. zucchero greggio	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 202/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola e il quellmehl⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, ultima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 371/67/CEE, se i prezzi del granturco o del frumento tenero sul mercato mondiale superano l'ammontare di 6,80 unità di conto, può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti delle voci 11.08 A I, III, IV e V, 11.09, 17.02 B II, 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1604/71 del 26 luglio 1971⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 347/73⁽⁶⁾, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per il granturco o per il grano tenero è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 0,30 u.c./100 kg alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per 100 kg di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'impor-

tazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 1052/68⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/73⁽⁸⁾;

considerando che la restituzione alla produzione per il granturco e il frumento tenero destinati alla fabbricazione dell'amido e del quellmehl è stabilita all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 371/67/CEE;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1604/71, per i nuovi Stati membri gli importi da considerare rispettivamente come prelievo all'importazione e come restituzione alla produzione di cui agli articoli precedenti, sono, rispettivamente, il prelievo e la restituzione alla produzione del prodotto di cui trattasi diminuiti dell'importo compensativo applicabile;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1604/71 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,08 u.c./100 kg di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale del granturco e del frumento tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per i prodotti che figurano nell'allegato,

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

(4) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 11.

(6) GU n. L 38 del 10. 2. 1973, pag. 17.

(7) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

(8) GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2**Articolo 1*

Per i prodotti che figurano nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento 371/67/CEE sono fissati come indicato in detta tabella.

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Esso è applicabile dal 26 gennaio 1974 per i prodotti amidacei a base di granturco e dal 28 gennaio 1974 per i prodotti amidacei a base di frumento tenero.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi all'esportazione in u.c./100 kg		
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
11.08 A I	Amido di granturco	5-804	5-804	5,804
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	11-033	11-033	11,033
11.08 A IV	Fecola di patate	5-804	5-804	5,804
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	5-804	5-804	5,804
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	20-060	20-060	20,060
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	20-060	20-060	20,060
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	7-571	7-571	7,571
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata ⁽¹⁾	5-804	5-804	5,804
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	7-571	7-571	7,571
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	5-804	5-804	5,804
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	7-210	7-210	7,210

⁽¹⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria n. 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce n. 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 203/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2051/73 della Commissione, del 25 luglio 1973, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2873/73⁽⁴⁾ per il periodo 1° novembre 1973 — 31 gennaio 1974 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° febbraio 1974 — 30 aprile 1974; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° maggio 1973 — 31 ottobre 1973;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento n. 146/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabile nel settore del pollame⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 988/73⁽⁶⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto della detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° febbraio 1974 — 30 aprile 1974;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 123/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti della voce 02.03 e delle sottovoci 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 28. 7. 1973, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 24. 10. 1973, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 99 del 13. 4. 1973, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 204/74 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1974
che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite e i prelievi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 122/67/CEE devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2050/73 della Commissione, del 25 luglio 1973, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e i prelievi per le uova sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2874/73⁽⁴⁾ per il periodo 1° novembre 1973 — 31 gennaio 1974 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° febbraio 1974 — 30 aprile 1974; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo 1° maggio 1973 — 31 ottobre 1973;

considerando che nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio si deve tenere conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3% dal regolamento n. 145/67/CEE del Consiglio, del 21

giugno 1967, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore delle uova⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio si discosta di oltre il 3% da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo 1° febbraio 1974 — 30 aprile 1974;

considerando che nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre, dal 1° febbraio e dal 1° maggio occorre tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati e che è quindi necessario fissare i prelievi, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 122/67/CEE e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 28. 7. 1973, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 24. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2467/67.

REGOLAMENTO (CEE) N. 205/74 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1974****che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 170/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che instaura un regime comune degli scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina e abroga il regolamento n. 48/67/CEE⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1081/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 170/67/CEE devono essere fissati in anticipo trimestralmente secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2052/73 della Commissione, del 25 luglio 1973, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽³⁾;

considerando che i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2875/73⁽⁴⁾ per il periodo 1° novembre 1973 — 31 gennaio 1974 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo 1° febbraio 1974 — 30 aprile 1974; che questa fissazione deve essere effettuata sulla base del prezzo limite e del prelievo applicabili alle uova in guscio per lo stesso periodo;

considerando che tale prezzo limite e tale prelievo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 204/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974, che fissa i prezzi limite e i prelievi per le uova⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo limite e il prelievo applicabili alle uova in guscio sono stati modificati dal suddetto regolamento; che è pertanto necessario modificare di conseguenza anche i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina o la lattoalbumina fissati dal regolamento (CEE) n. 2875/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imposte all'importazione previste dall'articolo 2 del regolamento n. 170/67/CEE ed i prezzi limite previsti dall'articolo 5 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

⁽²⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 25. 7. 1973, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 24. 10. 1973, pag. 15.

⁽⁵⁾ Vedasi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzi limite e imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina dal 1° febbraio 1974 al 30 aprile 1974

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
		u.c./100 kg	u.c./100 kg
35.02	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattoalbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.) 2. altre	 284,95 39,05	 26,67 3,72

REGOLAMENTO (CEE) N. 206/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai posti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione; dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 876/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 876/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'ammontare della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁶⁾, modificato per ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, la restituzione accordata ai prodotti della sottovoce 04.02 B è uguale alla somma di due elementi, di cui l'uno è destinato a

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(4) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

(5) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

tener conto della quantità di prodotti lattiero-caseari, l'altro è destinato a tener conto della quantità di saccarosio aggiunta; che tuttavia quest'ultimo elemento verrà calcolato soltanto se il saccarosio aggiunto è stato ottenuto da barbabietole o da canna da zucchero prodotti nella Comunità;

considerando che, per i prodotti della sottovoce 04.02 B II a) o 04.02 B II b) 1 e di un tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, il primo elemento suddetto è fissato per 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti della sottovoce 04.02 B, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo base per il tenore di prodotti lattiero-caseari nel prodotto intero; che tale importo di base è uguale alla restituzione da fissare per 1 chilogrammo di prodotti lattiero-caseari contenuti nel prodotto intero;

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73⁽²⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e nel commercio internazionale, porta a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68 per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :		
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0110 00	2,47
	b) altri	0120 00	—
	II. altri :		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0130 10	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		2,00
	— le altre destinazioni		2,42
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0130 22	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		2,54
	— le altre destinazioni		3,64
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0130 31	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		3,57
	— le altre destinazioni		5,35
	2. superiore a 4 %	0140 00	
	per le esportazioni verso :		
	— i paesi vicini alla Comunità		3,55
	— le altre destinazioni		4,65
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	1. inferiore o uguale a 4 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 1,5 %	0150 10	1,59
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 3 %	0150 21	2,40
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 %	0150 31	2,40
	2. superiore a 4 %	0160 00	2,40
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 17 %	0200 10	13,42
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %	0200 20	21,96
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 % :		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39 %	0300 10	26,84
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	0300 20	48,80

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01 (seguito)	III. superiore a 45 % : (a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 68 % (b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 68 %	0400 11 0400 21	56,12 84,18
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati : A. senza aggiunta di zuccheri : II. latte e crema di latte, in polvere o granulati : a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % : (aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni (bb) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni (cc) altri per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % : (111) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni (222) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni (333) altri per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 % b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse : 1. inferiore o uguale a 1,5 % per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni 2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % per le esportazioni verso : — la zona E — le altre destinazioni (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 % (cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 % (dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 % 3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % 4. superiore a 29 % : (aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 % (bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	0620 10 0620 15 0620 21 0720 11 0720 15 0720 17 0720 20 0720 30 0720 40 0820 00 0920 10 0920 20 1020 00 1120 10 1120 20 1120 30 1120 40 1220 00 1320 10 1320 20	— 10,00 — 10,00 — 8,00 — 10,00 — 10,00 — 8,00 21,44 29,66 40,62 43,36 46,10 62,54 — 8,00 21,44 29,66 40,62 43,36 46,10 62,54

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	<p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>ex 1. inferiore o uguale a 45 % :</p> <p>(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3 % e inferiore o uguale a 7,4 %</p> <p>(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 % e inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9 % e inferiore o uguale a 11 %</p> <p>(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %</p> <p>(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p> <p>B. con aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>ex b) altri, escluso il siero di latte :</p> <p>1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona E</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona E</p> <p>— le altre destinazioni</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %</p> <p>(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %</p> <p>(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %</p> <p>cc) superiore a 27 % :</p> <p>(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %</p> <p>(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %</p> <p>2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>per le esportazioni verso :</p> <p>— la zona E</p> <p>— le altre destinazioni</p>	<p>1420 11</p> <p>1420 21</p> <p>1520 00</p> <p>1620 11</p> <p>1620 21</p> <p>1620 30</p> <p>1620 40</p> <p>1620 50</p> <p>1620 60</p> <p>1720 00</p> <p>2220 00</p> <p>2320 10</p> <p>2320 20</p> <p>2320 30</p> <p>2320 40</p> <p>2420 10</p> <p>2420 20</p> <p>2520 00</p>	<p>8,77</p> <p>11,96</p> <p>14,20</p> <p>8,77</p> <p>11,96</p> <p>14,20</p> <p>13,42</p> <p>26,84</p> <p>48,80</p> <p>56,12</p> <p>— ⁽¹⁾ per kg 0,1000 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>— ⁽¹⁾ per kg 0,1000 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,2144 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,2966 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,4062 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,4336 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>0,6254 ⁽¹⁾ per kg</p> <p>— ⁽¹⁾ per kg 0,0800 ⁽¹⁾ per kg</p>

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.02 (seguito)	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %	2620 10	
	per le esportazioni verso :		
	— la zona E		— ⁽¹⁾
	— le altre destinazioni		per kg 0,0800 ⁽¹⁾
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %	2620 20	0,2144 ⁽¹⁾
			per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %	2620 30	0,2966 ⁽¹⁾
			per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25 %	2620 40	0,4062 ⁽¹⁾
			per kg
	cc) superiore a 27 % :		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	2720 10	0,4336 ⁽¹⁾
			per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	2720 20	0,6254 ⁽¹⁾
			per kg
	ex II Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % :		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 10	7,27 ⁽²⁾
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2810 20	14,68 ⁽²⁾
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	ex 1. inferiore o uguale a 45 % :		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 70	7,27 ⁽²⁾
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 % e inferiore o uguale a 9,5 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso	2910 75	14,68 ⁽²⁾
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % e inferiore o uguale a 21 % ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15 % in peso	2910 80	0,1342 ⁽¹⁾
			per kg
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %	2910 85	0,2684 ⁽¹⁾
			per kg
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %	2910 90	0,4880 ⁽¹⁾
			per kg
	2. superiore a 45 %	3010 00	0,5612 ⁽¹⁾
			per kg
04.03	Burro :		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore a 85 % o uguale :		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 62 % ed inferiore a 78 %	3110 05	
	per le esportazioni verso :		
	— il Canada, la zona E ⁽⁴⁾ , il Messico e Portorico		52,90
	— le altre destinazioni		75,60

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.03 (seguito)	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 78 % ed inferiore a 80 % per le esportazioni verso : — il Canada, la zona E (4), il Messico e Portorico — le altre destinazioni	3110 16	66,60 95,10
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 82 % per le esportazioni verso : — il Canada, la zona E (4), il Messico e Portorico — le altre destinazioni	3110 22	68,30 97,60
	(IV) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82 % per le esportazioni verso : — il Canada, la zona E (4), il Messico e Portorico — le altre destinazioni	3110 32	70,00 100,00
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	(I) inferiore o uguale a 99,5 % per le esportazioni verso : — il Canada, la zona E (4), il Messico e Portorico — le altre destinazioni	3210 10	70,00 100,00
	(II) superiore a 99,5 % per le esportazioni verso : — il Canada, la zona E (4), il Messico e Portorico — le altre destinazioni	3210 20	85,00 132,00
04.04	Formaggi e latticini :		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere :		
	II. altri per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E (4) — il Liechtenstein e la Svizzera — l'Austria — le altre destinazioni	3800 00	15,00 52,46 — 29,80 57,46
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort : per le esportazioni verso : — la zona E (4) — le altre destinazioni	4000 00	40,00 47,42
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % ed aventi tenore in materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	ex 1. inferiore o uguale a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 10	7,00 14,00 20,78
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 20	7,00 14,00 20,78

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 20 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 30	9,30 20,00 29,43
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 20 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 40	7,00 14,00 20,78
	(22) uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 50	9,30 20,00 29,43
	(33) uguale o superiore a 40 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4410 60	12,70 26,70 48,44
	ex 2. superiore a 48 % ed aventi tenore in peso di sostanza secca :		
	(aa) uguale o superiore a 33 % ed inferiore a 38 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 10	7,00 14,00 20,78
	(bb) uguale o superiore a 38 % ed inferiore a 43 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 20	9,30 20,00 29,43
	(cc) uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 30	12,70 26,70 48,44
	(dd) uguale o superiore a 46 % ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(11) inferiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 40	12,70 26,70 48,44

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(22) uguale o superiore a 55 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4510 50	14,70 31,00 56,05
	b) superiore a 36 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — le altre destinazioni	4610 00	14,70 31,00 56,05
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	ex a) inferiore o uguale a 47 % :		
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano per le esportazioni verso : — la zona E (*) — le altre destinazioni	4710 11	54,38 64,38
	(2) Fiore Sardo, Pecorino per le esportazioni verso : — la zona E (*) — le altre destinazioni	4710 16	69,38 79,38
	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30 % per le esportazioni verso : — la zona E (*) — le altre destinazioni	4710 21	54,38 64,38
	b) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % :		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % per le esportazioni verso : — la zona D — la Svizzera — la zona E (*) — le altre destinazioni	4810 30	15,00 12,00 38,00 53,59
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :		
	(aa) inferiore a 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 11	27,00
	(bb) uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32 % in peso	5120 15	31,00
	(cc) uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 21	35,00 1,00 41,89

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	(dd) uguale o superiore a 39 % :		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano per le esportazioni verso : — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 31	47,38 1,00 54,38
	(22) Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø, Tilsit per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 44	13,00 35,00 1,00 48,91
	(33) Butterkäse, Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 54	13,00 35,00 1,00 42,28
	(44) Cantal, Colby, Monterey per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 57	15,00 38,00 1,00 53,59
	(55) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :		
	(aaa) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % per le esportazioni verso : — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 62	47,38 1,00 54,38
	(bbb) superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % per le esportazioni verso : — la zona D — la zona E (*) — la Svizzera — le altre destinazioni	5120 72	13,00 35,00 1,00 48,91

- (1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto ;
 - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :
- a) l'importo espresso per 100 kg ;
 - b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1098/68.
- (3) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono :
- a) latte scremato in polvere,
 - b) farina di pesce,
 - c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).
- (4) Zona E : territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawaii.
- N.B. : Sono considerati « paesi vicini alla Comunità » in virtù del presente regolamento le destinazioni seguenti : la zona D, l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia nonché le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE.
- Le zone A, B, C, D ed E sono state delimitate dal regolamento (CEE) n. 1098/68 modificato (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 207/74 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1974
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e prelievi applicabili all'esportazione d'olio d'oliva⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3256/73⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3256/73 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'esportazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'esportazione di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati nella tabella allegata al presente regolamento.

Tali prelievi sono applicabili ai prodotti della sottovoce 15.07 A presentati in imballaggio immediato di un contenuto netto superiore a 5 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 10. 12. 1973, pag. 55.

ALLEGATO

Prelievi applicabili alle esportazioni dell'olio d'oliva verso i paesi terzi e la Grecia

Numero della tariffa doganale comune	Importi in u.c. / 100 kg
ex 15.07 A I a)	56,525
ex 15.07 A I b)	75,875
ex 15.07 A II	50,923

REGOLAMENTO (CEE) N. 208/74 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 1974
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1898/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dell'integrazione, occorre applicare per il calcolo di quest'ultima:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1898/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 25 gennaio 1974 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 28 gennaio 1974 per i semi di colza e ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in u.c./100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	0	0
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di gennaio	0	0
— per il mese di febbraio	0	0
— per il mese di marzo	0	0
— per il mese di aprile	0	0
— per il mese di maggio	0	—
— per il mese di giugno	0	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 209/74 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1974****che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 214/74 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1898/73 della Commissione, del 13 luglio 1973, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) Vedasi pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 26.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 28 gennaio 1974 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	u.c./100 kg ⁽¹⁾
Prezzo del mercato mondiale :	36,487
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di gennaio	36,487
— per il mese di febbraio	36,487
— per il mese di marzo	36,664
— per il mese di aprile	31,604
— per il mese di maggio	31,604
— per il mese di giugno	31,249

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 u.c. =	3,21978 DM
1 u.c. =	3,35507 Fl
1 u.c. =	48,6572 FB/Flux
1 u.c. =	5,84426 FF
1 u.c. =	7,37831 Dkr
1 u.c. =	0,516689 £
1 u.c. =	731,363 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 210/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i rifugiati di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 16 luglio 1973 ed il 6 novembre 1973 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente, rispettivamente, di 2 955 tonnellate e di 157 tonnellate di riso semigreggio, ossia 2 412 tonnellate di riso lavorato a grani tondi all'UNRWA a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1972/1973;

considerando che dall'esame della situazione del mercato del riso nella Comunità risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare acquistare il prodotto sul mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire che sia effettivamente deposto sulla banchina nel porto di sbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura all'UNRWA;

considerando che è comunque opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, all'UNRWA, di 2 412 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia e verterà su 2 partite. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo dalla Comunità in uno dei porti di cui all'allegato I.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire effettivamente deposto sulla banchina dei porti di sbarco di cui all'allegato II.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato cif in sacchi di iuta nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti, dall'aggiudicatario, nei porti di cui all'allegato II.

I sacchi di iuta saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente: « Milled Rice — Gift of the European Community ».

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 18 febbraio 1974.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 18 febbraio 1974, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatto almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'UNRWA, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 5 %,
- grani gessati: massimo 3 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1 %,

- grani macchiati: massimo 0,50 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,125 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'UNRWA, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso:

- umidità: 15 %,
- rotture di riso: massimo 5 %,
- grani gessati: massimo 3 %,
- grani striati rossi: massimo 3 %,
- grani vaiolati: massimo 1 %,
- grani macchiati: massimo 0,50 %,
- grani gialli: massimo 0,050 %,
- grani ambrati: massimo 0,125 %.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO I

Numero della partita	Porto d'imbarco	Cadenza minima di carico da rispettare/giorno	Tonnellaggio da mettere in fob
1	} Porti comunitari	Usanza del porto	1 376 t
2			1 036 t

ALLEGATO II

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Beirut	} Usanza del porto	1 376 t
2	Ashdod		1 036 t

REGOLAMENTO (CEE) N. 211/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

**relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero
destinata al Regno hascemita di Giordania a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 14 maggio 1973 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 5 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero al Regno hascemita di Giordania a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1972/1973;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali nella Comunità risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, ed in particolare acquistare il prodotto sul mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato fob, vale a dire quando la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al Regno hascemita di Giordania;

considerando che è comunque opportuno incaricare l'organismo d'intervento olandese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari al Regno hascemita di Giordania, di 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero.
2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno dei Paesi Bassi, in una partita.
3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.
4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.
5. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato fob, vale a dire quando la merce viene depositata nella stiva della nave nel porto d'imbarco, dall'aggiudicatario, in sacchi di cotone nuovi della capienza massima di 50 chilogrammi netti.
6. I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa:
«Wheat flour — Gift of the European Community»

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo l'8 febbraio 1974.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata all'8 febbraio 1974 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno dieci giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

Quando l'aggiudicatario non è in grado di consegnare fob i prodotti alla data da determinarsi nel bando di gara, perché le navi destinate al trasporto via mare sono state messe a sua disposizione tardivamente, le spese dovute a tale ritardo sono a carico dell'organismo d'intervento.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui agli articoli 1 e 6. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere, in ordine alla fornitura al Regno hascemita di Giordania, alle caratteristiche seguenti:

— *Farina di frumento tenero*:

- umidità: massimo 15 %,
- acidità: massima 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura al Regno hascemita di Giordania, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

— *Farina di frumento tenero*:

- umidità: massimo 15 %,
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento del Regno dei Paesi Bassi è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della partita	Porto d'imbarco	Cadenza minima di carico da rispettare/giorno	Tonnellaggio da mettere in fob
1	Porti comunitari	Usanza del porto	3 311 t

REGOLAMENTO (CEE) N. 212/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1896/73 per quanto riguarda l'applicazione nel settore delle carni bovine, delle misure d'intervento per alcune qualità di bovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,considerando che le modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1896/73 della Commissione, del 13 luglio 1973⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2389/73⁽⁴⁾; che detto regolamento ha fissato i coefficienti che esprimono il rapporto tra il prezzo della qualità in oggetto e il prezzo dei bovini adulti quali sono menzionati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che da qualche tempo la situazione del mercato delle carni bovine è caratterizzata da un certo squilibrio tra l'offerta e la domanda e di conseguenza da un'instabilità dei prezzi delle diverse qualità; che in tale contesto è opportuno adattare alcuni dei predetti coefficienti nell'attesa che vengano riesaminati per la nuova campagna di commercializzazione; che nell'attuale situazione del mercato è inoltre necessario estendere le misure d'intervento permanente ad al-

cune qualità rispondenti alle esigenze di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 805/68 e fissare i relativi coefficienti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1896/73 e fino al termine della campagna di commercializzazione 1973/1974,

- a) le categorie e i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati nell'allegato I;
- b) le categorie e i coefficienti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento sono fissati, per i prodotti elencati per la Danimarca e la Francia, nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 193 del 14. 7. 1973, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 245 del 1° 9. 1973, pag. 69.

ALLEGATO I

GERMANIA :	Bullen A	1,16
	Kühe B	0,85
	Ochsen A	1,11
BELGIO :	Bœufs 55 %	1,00
	Génisses 55 %	0,96
	Taureaux 55 %	1,07
	Vaches 55 %	0,86
DANIMARCA :	Køer m. Kal 1	0,81
	Køer 1	0,80
	Kvier 1	0,88
	Stude 1	0,94
	Tyre P	0,95
	Ungtyre 1	1,03
FRANCIA :	Bœufs R	1,25
	Bœufs A	1,12
	Bœufs N	0,99
	Jeunes bovins R	1,26
	Jeunes bovins A	1,17
	Jeunes bovins N	1,08
	Vaches A	1,00
	Vaches N	0,89
IRLANDA :	Heifers 2	1,02
	Steers 1	1,05
	Steers 2	1,04
	Cows 1	0,90
ITALIA :	Vitelloni 1	1,41
	Vitelloni 2	1,25
	Vacche 1	1,06
	Vacche 2	0,81
LUSSEMBURGO :	Génisses, bœufs, taureaux, extra	1,07
	Vaches, extra	1,03
	Vaches A	0,82
REGNO UNITO :		
	a) Gran Bretagna	
	Steers M	1,04
	Steers H	1,03
	Heifers M/H	1,02
	b) Irlanda del Nord	
	Steers L/M	1,04
	Steers L/H	1,05
	Steers T	1,03
	Heifers T	1,00

ALLEGATO II

DANIMARCA :	Køer m. Kal 1	0,81
	Køer 1	0,80
	Køer 2	0,76
	Kvier 1	0,88
	Stude 1	0,94
	Tyre P	0,95
	Ungtyre 1	1,03
FRANCIA :	Bœufs R	1,25
	Bœufs A	1,12
	Bœufs N	0,99
	Jeunes bovins R	1,26
	Jeunes bovins A	1,17
	Jeunes bovins N	1,08
	Vaches A	1,00
	Vaches N	0,89

REGOLAMENTO (CEE) N. 213/74 DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 1974****che modifica il regolamento (CEE) n. 2096/73 relativamente alla fissazione dei prezzi d'acquisto per gli interventi permanenti per alcune qualità di bovini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che alcuni coefficienti per la fissazione dei prezzi d'acquisto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 212/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974⁽³⁾, in deroga a quelli fissati in precedenza; che è pertanto necessario fissare i prezzi d'acquisto per le qualità in causa in deroga a quelli di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2096/73 della Commissione, del 27 luglio 1973⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2390/73⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2096/73 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ Vedasi pag. 44 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 212 del 1^o. 8. 1973, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 del 1^o. 9. 1973, pag. 70.

ALLEGATO

Prezzi di acquisto in unità di conto per 100 kg di prodotti

GERMANIA	Limite inferiore	Limite superiore
— <i>Carcasse, mezzene e quarti compensati provenienti dai:</i>		
Bullen A	165,574	168,306
Ochsen A	162,842	165,574
Kühe B	125,410	130,874
— <i>Quarti anteriori, taglio diritto a 8 costole, provenienti dai:</i>		
Bullen A	122,404	124,590
Ochsen A	120,492	122,404
Kühe B	92,896	96,721
— <i>Quarti posteriori, taglio diritto a 5 costole, provenienti dai:</i>		
Bullen A	201,913	205,464
Ochsen A	198,634	201,913
Kühe B	153,005	159,563
 BELGIO		
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	132,000	146,000
Génisses 55 %	126,000	140,000
Taureaux 55 %	142,000	156,000
Vaches 55 %	112,000	126,000
— <i>Quarti anteriori, taglio diritto a 10 costole provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	100,000	110,000
Génisses 55 %	96,000	106,000
Taureaux 55 %	108,000	118,000
Vaches 55 %	84,000	94,000
— <i>Quarti posteriori, taglio diritto a 3 costole provenienti dai:</i>		
Bœufs 55 %	158,000	176,000
Génisses 55 %	150,000	168,000
Taureaux 55 %	170,000	188,000
Vaches 55 %	134,000	152,000
 DANIMARCA		
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai:</i>		
Kvier 1	130,636	133,276
Stude 1	137,234	139,873
Tyre P	138,554	141,193
Ungtyre 1	150,430	153,069
Køer m. Kal. 1	122,719	125,358
Køer 1	120,740	123,379

	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Kvier 1	91,050	93,029
Stude 1	95,668	97,647
Tyre P	96,988	98,967
Ungtyre 1	104,905	106,884
Køer m. Kal. 1	85,771	87,751
Køer 1	84,452	86,431
— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Kvier 1	163,625	166,924
Stude 1	171,543	174,842
Tyre P	173,522	176,821
Ungtyre 1	188,037	191,336
Køer m. Kal. 1	153,729	157,022
Køer 1	151,090	154,389
FRANCIA	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai :</i>		
Bœufs R	163,840	172,842
Bœufs A	151,417	160,419
Bœufs N	140,794	149,797
Jeunes bovins R	162,040	168,341
Jeunes bovins A	155,378	161,680
Jeunes bovins N	148,356	154,658
Vaches A	139,534	148,536
Vaches N	128,191	137,194
— <i>Quarti anteriori taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Bœufs A	103,705	109,107
Bœufs N	96,504	101,905
Jeunes bovins A	104,606	110,007
Jeunes bovins N	99,744	105,146
Vaches A	93,803	101,005
Vaches N	86,061	93,263
— <i>Quarti posteriori a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Bœufs A	183,105	195,708
Bœufs N	170,142	182,745
Jeunes bovins A	188,326	197,328
Jeunes bovins N	179,684	188,686
Vaches A	168,701	181,304
Vaches N	154,838	167,441
IRLANDA	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati, provenienti dai :</i>		
Heifers 2	118,767	123,539
Steers 1	124,255	126,784
Steers 2	119,435	124,207
Cows 1	106,073	110,845

	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Quarti anteriori taglio diritto a 10 costole provenienti dai :</i>		
Heifers 2	89,087	92,666
Steers 1	93,191	95,100
Steers 2	89,565	93,143
Cows 1	79,543	83,122
— <i>Quarti anteriori taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Heifers 2	76,729	80,308
Steers 1	80,785	82,407
Steers 2	77,158	80,737
Cows 1	68,473	72,052
— <i>Quarti posteriori taglio diritto a 3 costole provenienti dai :</i>		
Heifers 2	142,292	148,256
Steers 1	149,115	152,121
Steers 2	143,103	149,068
Cows 1	127,069	133,033
— <i>Quarti posteriori taglio a 8 costole detto pistola, provenienti dai :</i>		
Heifers 2	154,650	160,615
Steers 1	161,522	164,814
Steers 2	155,509	161,474
Cows 1	138,139	144,103
ITALIA	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	188,800	196,800
Vitelloni 2	176,000	187,200
Vacche 1	147,200	156,800
Vacche 2	126,154	133,846
— <i>Quarti anteriori taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	137,600	144,000
Vitelloni 2	123,200	136,000
Vacche 1	104,000	115,200
Vacche 2	92,308	98,461
— <i>Quarti posteriori taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Vitelloni 1	233,600	244,800
Vitelloni 2	217,600	230,400
Vacche 1	184,000	195,200
Vacche 2	156,923	166,154

LUSSEMBURGO	Limite inferiore	Limite superiore
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai :</i>		
Bœufs, génisses, taureaux extra	147,200	153,200
Vaches extra	141,400	147,400
Vaches A	120,400	126,400
— <i>Quarti anteriori taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Bœufs, génisses, taureaux extra	103,200	107,200
Vaches extra	99,200	103,200
Vaches A	84,400	88,400
— <i>Quarti posteriori taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Bœufs, génisses, taureaux extra	183,400	191,400
Vaches extra	176,400	184,400
Vaches A	150,000	158,000
REGNO UNITO		
	Limite inferiore	Limite superiore
A. Gran Bretagna		
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai :</i>		
Steers M	125,018	125,305
Steers H	120,199	124,971
Heifers M/H	121,105	125,877
— <i>Quarti anteriori taglio diritto a 10 costole provenienti dai :</i>		
Steers M	93,764	94,002
Steers H	90,137	93,716
Heifers M/H	90,853	94,432
— <i>Quarti anteriori taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Steers M	81,262	81,453
Steers H	77,635	81,214
Heifers M/H	78,256	81,834
— <i>Quarti posteriori taglio diritto a 3 costole provenienti dai :</i>		
Steers M	150,022	150,356
Steers H	144,010	149,974
Heifers M/H	145,107	151,072
— <i>Quarti posteriori taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Steers M	162,524	162,905
Steers H	156,511	162,476
Heifers M/H	157,657	163,621

B. Irlanda del Nord

	<i>Limite inferiore</i>	<i>Limite superiore</i>
— <i>Carcasse, mezzene, quarti compensati provenienti dai :</i>		
Steers L/M	125,018	125,305
Steers L/H	119,769	124,541
Steers T	124,588	124,971
Heifers T	118,052	122,823
— <i>Quarti anteriori taglio diritto a 10 costole provenienti dai :</i>		
Steers L/M	93,764	94,002
Steers L/H	89,851	93,430
Steers T	93,477	93,716
Heifers T	88,563	92,141
— <i>Quarti anteriori taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>		
Steers L/M	81,262	81,453
Steers L/H	77,397	80,976
Steers T	81,023	81,214
Heifers T	76,252	79,830
— <i>Quarti posteriori taglio diritto a 3 costole provenienti dai :</i>		
Steers L/M	150,022	150,356
Steers L/H	143,485	149,449
Steers T	149,497	149,974
Heifers T	141,433	147,398
— <i>Quarti posteriori taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>		
Steers L/M	162,524	162,905
Steers L/H	155,939	161,903
Steers T	161,951	162,476
Heifers T	153,696	159,661

REGOLAMENTO (CEE) N. 214/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che definisce le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana ed alla fluttuazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74⁽⁸⁾, è stato fissato, con effetto dal 28 gennaio 1974, un tasso di conversione rappresentativo da applicare nel settore agricolo per la lira italiana; che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 e l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72, per i semi di colza e di ravizzone, hanno tuttavia previsto che i prezzi d'intervento o di acquisto validi in Italia sono fissati, fino al termine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dall'applicazione delle disposizioni in vigore il 31 dicembre 1973; che per alcuni prodotti è tuttavia fatta eccezione a tale norma;

considerando che, a norma dei predetti articoli, gli importi che l'Italia deve pagare conformemente ai regolamenti dei mercati agricoli per gli altri interventi sul mercato interno sono fissati tenendo conto del-

l'incidenza delle misure di cui sopra; che occorre inoltre garantire con misure adeguate che, quando ciò risulti necessario in considerazione della situazione economica particolare dell'Italia, gli altri importi applicabili in virtù dell'organizzazione dei mercati agricoli nei diversi settori siano mantenuti al livello espresso in lire valido il 31 dicembre 1973, e, per quanto riguarda lo zucchero, il 31 ottobre 1973; che il regolamento (CEE) n. 3494/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973⁽⁹⁾, ha stabilito a tal fine le misure supplementari da adottare nel settore agricolo in seguito alla fissazione di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana;

considerando che le misure contenute in detto regolamento sono fondate sulla situazione risultante dalla fissazione di un tasso rappresentativo applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1974; che il regolamento (CEE) n. 197/74 ha tuttavia introdotto un nuovo tasso rappresentativo per la lira con effetto dal 28 gennaio 1974; che è pertanto necessario adattare alla nuova situazione le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3494/73 e (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3491/73⁽¹¹⁾;

considerando che, a causa della fluttuazione del franco francese, è opportuno adottare per il calcolo degli importi compensativi i tassi di cambio in contanti più rappresentativi; che a tal fine occorre completare il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1963, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari⁽¹²⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/73⁽¹³⁾, e il regolamento (CEE) n. 2300/73;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per i grassi, i cereali, il latte e i prodotti lattiero-caseari, le sementi, il vino, gli ortofrutticoli e lo zucchero,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

(5) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(6) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(7) GU n. L 303 del 10. 11. 1973, pag. 1.

(8) Vedasi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 35.

(10) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(11) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 31.

(12) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

(13) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 2

Articolo 1

1. Con effetto dal 28 gennaio 1974, il regolamento (CEE) n. 3494/73 è modificato come segue :

1. Il coefficiente « 0,9587 » di cui all'articolo 2 è sostituito da « 0,9129 »
2. Il coefficiente « 0,9683 » di cui all'articolo 3 è sostituito da « 0,9221 »
3. Il coefficiente « 0,9218 » di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera A è sostituito da « 0,8778 ».

2. Con effetto dal 28 gennaio 1974, il coefficiente « 0,9683 » di cui all'articolo 8 bis del regolamento (CEE) n. 2300/73 è sostituito da « 0,9221 ».

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1463/73 e l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2300/73 sono completati dal comma seguente :

- « c) per quanto concerne il franco francese : il tasso medio ufficiale stabilito ogni giorno feriale alla borsa valori di Parigi ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 215/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1569/72, gli importi differenziali per gli Stati membri le cui monete mantengono tra loro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della percentuale rappresentante la differenza tra :

- il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agraria comune ed
- il tasso di conversione risultante dal tasso centrale ;

che ciò induce a prevedere importi differenziali, che rimangono fissi sintantochè i dati necessari per il calcolo restano invariati ;

considerando che, in virtù del nuovo modo di calcolo degli importi differenziali, non vengono fissati importi per i semi raccolti in Danimarca quando vengano trasformati in questo Stato membro o da esso esportati ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 b), del regolamento succitato, gli importi differenziali per la Francia, l'Italia, l'Irlanda ed il Regno Unito vengono determinati tenendo conto dell'incidenza sui prezzi della media delle percentuali rappresentanti la differenza tra :

- il rapporto fra il tasso di conversione utilizzato nel quadro della politica agraria comune per la moneta dello Stato membro interessato e la parità effettiva di ciascuna delle monete degli Stati membri che mantengono tra loro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % ed

— il tasso di cambio in contanti rilevato nel corso di un determinato periodo per la moneta dello Stato membro interessato rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri di cui sopra ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 214/74 ⁽⁶⁾, ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72 ;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio del 31 ottobre 1973 ⁽⁷⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74 ⁽⁸⁾, è stato fissato un tasso di conversione rappresentativo da applicarsi alla lira italiana nel settore agricolo, con effetto dal 28 gennaio 1974 ; che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 prevede, tra l'altro, il mantenimento del livello dei prezzi esistente in Italia per i semi di colza e ravizzone il 31 dicembre 1973 fino al termine della campagna 1973/1974 ; che, secondo tale articolo, bisogna tener conto di tale misura nella fissazione degli importi differenziali applicabili in Italia ;

considerando che detto obiettivo può essere raggiunto applicando agli elementi che servono al calcolo degli importi differenziali e che risultano dal nuovo tasso di conversione, una percentuale che esprime la differenza tra gli elementi che risultano dai tassi di conversione applicabili in Italia il 31 dicembre 1973 e il 28 gennaio 1974 ;

considerando che, di regola, gli importi compensativi monetari sono fissati con effetto dal lunedì di una determinata settimana, in base alla media dei tassi di cambio rilevati in contanti durante il periodo compreso tra il mercoledì della penultima settimana e il martedì della settimana che precede l'entrata in applicazione ; che, a causa della fluttuazione del franco francese iniziata il 21 gennaio 1974, non è possibile, durante il periodo da prendere in considerazione, rilevare i tassi di cambio in contanti rappresentativi secondo la regola abituale ; che è pertanto opportuno, per la prima fissazione degli importi compensativi monetari applicabili in Francia, basarsi sulla media dei tassi di cambio constatati nel corso del periodo 22—24 gennaio 1974 ;

considerando che, se si applicano i criteri e le modalità sopra esposti, gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali debbono essere fissati con-

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

⁽⁶⁾ Vedasi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 303 del 1^o. 11. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ Vedasi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

formemente alla tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli elementi necessari per il calcolo degli importi dif-

ferenziali di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coeff. da applicarsi)	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo (%))	
			+	-
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,1203	- 0,1203	+	-
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0960
— raccolti in Francia			—	0,1639
— raccolti in Danimarca			—	0,1203
— raccolti in Irlanda			—	0,2134
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2134
— raccolti in Italia			—	0,2106
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0268	- 0,0268	+	-
— raccolti in Germania			0,1062	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,0751
— raccolti in Danimarca			—	0,0268
— raccolti in Irlanda			—	0,1298
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1298
— raccolti in Italia			—	0,1262
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	-
— raccolti in Germania			0,1367	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0276	—
— raccolti in Francia			—	0,0495
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,1058
— raccolti nel Regno Unito			—	0,1058
— raccolti in Italia			—	0,1027
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	- 0,0522	+ 0,0522	+	-
— raccolti in Germania			0,1961	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0813	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,0522	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0591
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0591
— raccolti in Italia			—	0,0558

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo) (*)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda e nel Regno Unito o esportati da questi paesi :	- 0,1183	+ 0,1183	+	—
— raccolti in Germania			0,2712	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1492	—
— raccolti in Francia			0,0628	—
— raccolti in Danimarca			0,1183	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0035	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	- 0,1140	+ 0,1140	+	—
— raccolti in Germania			0,2668	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1452	—
— raccolti in Francia			0,0591	—
— raccolti in Danimarca			0,1140	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0035
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0035
— raccolti in Italia			—	—

(*) Per i semi raccolti nel Regno Unito e in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 216/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci in provenienza dall'Algeria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3303/73 della Commissione, del 6 dicembre 1973, che fissa per la campagna 1973/1974 i prezzi di riferimento delle arance dolci ⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I del gruppo II il prezzo di riferimento a 15,5 unità di conto per 100 kg netti;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi costatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere costatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72 ⁽⁵⁾, e che deve essere loro applicato, se necessario, il coefficiente di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3303/73;

considerando che per le arance delle varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 3 c), del regolamento (CEE) n. 3303/73 importate in provenienza dall'Algeria, il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per alcune varietà di arance dolci in provenienza dall'Algeria;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, costatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di arance dolci fresche delle varietà diverse dalle varietà Moro, Tarocco, Biondo Comune (Blanca Comuna, Blonde Commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood Oval (Doblefina, Double Fine), Portugaise Sanguine, Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Surinam e la varietà Sanguina Ordinaria, ad esclusione delle Navels Sanguina (Double Fine Améliorée, Washington Sanguina, Sanguina Grande), e Maltaise Sanguine (numero ex 08.02 A I della tariffa doganale comune), in provenienza dall'Algeria, una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 3,2 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 1974.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.⁽³⁾ GU n. L 338 del 7. 12. 1973, pag. 32.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

REGOLAMENTO (CEE) N. 217/74 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1974

che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/74 ⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 40.

ALLEGATO

(u.c./100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri cinditi	 19,50 15,50 ⁽¹⁾ 19,50 15,50 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)

MODELLI DI BANDI DI GARA**B. Procedure ristrette**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) ⁽¹⁾ :
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a) :
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a) :
 - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a) :
 - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a) :
 - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a) :
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a) :
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a) :
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b) :
 - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b) :
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b) :
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c) :
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d) :
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d) :
10. Altre indicazioni :
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a) :

⁽¹⁾ Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura ristretta

- | | |
|--|--|
| 1. The City of Birmingham, The Council House, Birmingham B1 1BB (United Kingdom). | c) Inglese. |
| 2. Procedura ristretta a norma dell'articolo 5 della direttiva 71/305/CEE ⁽¹⁾ . | 7. 15 febbraio 1974. |
| 3. a) Terreno di 7,30 acres (2,95 ettari) a Holyhead Road, Handsworth, Birmingham, Inghilterra.
b) Costruzione (con il metodo tradizionale) di un edificio scolastico e di un centro per giovani.
c) Lotto unico.
d) | 8. I candidati sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:
— prova, a norma dell'articolo 23, che nessuno dei casi menzionati nello stesso articolo sono applicabili all'appaltatore ⁽¹⁾ ;
— prova delle capacità finanziarie ed economiche del candidato, come specificato nell'articolo 25 a), b) e c) ⁽¹⁾ ;
— prova delle conoscenze ed esperienze tecniche del candidato, come precisato nell'articolo 26 a), b), c), d) ed e) ⁽¹⁾ . |
| 4. Entro un termine che il candidato è tenuto a precisare nell'offerta e che verrà preso in considerazione in sede di aggiudicazione. | 9. L'appalto verrà aggiudicato all'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate dai candidati prescelti. |
| 5. Il contratto tra l'appaltatore e l'ente committente sarà basato sul « City of Birmingham General Conditions of Tender and Contract, Building Contracts (Measure and Value) » (fluttuazione di prezzi) giugno 1958, di cui si possono ottenere esemplari presso l'ufficio del « Deputy City Architect », Birmingham. | 10. |
| 6. a) 8 febbraio 1974.
b) The Deputy City Architect, Baskerville House, Civic Centre, Birmingham B1 2NE, United Kingdom. | 11. 18 gennaio 1974. |

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura ristretta

1. The City of Birmingham, The Council House, Birmingham B1 1BB (United Kingdom).
2. Procedura ristretta a norma dell'articolo 5 della direttiva 71/305/CEE.
3. a) Terreno di 10,86 acres (4,40 ettari) a Muntz Street, Small Heath, Birmingham, Inghilterra.
b) Costruzione (con il metodo tradizionale) di un edificio plurifunzionale, compreso complesso scolastico, biblioteca, centro collettivo, centro per giovani, piscine pubbliche.
c) Lotto unico.
d)
4. Entro un termine che il candidato è tenuto a precisare nell'offerta e che verrà preso in considerazione in sede di aggiudicazione.
5. Il contratto tra l'appaltatore e l'ente committente sarà basato sul « City of Birmingham General Conditions of Tender and Contract, Building Contracts (Measure and Value) » (fluttuazione di prezzi) giugno 1958, di cui si possono ottenere esemplari presso l'ufficio del « Deputy City Architect (Art. 17 a) ».
6. a) 8 febbraio 1974.
b) The Deputy City Architect, Baskerville House, Civic Centre, Birmingham B1 2NE, United Kingdom.
c) Inglese.
7. 15 febbraio 1974.
8. I candidati sono tenuti a fornire le seguenti informazioni:
 - prova, a norma dell'articolo 23, che nessuno dei casi menzionati nello stesso articolo sono applicabili all'appaltatore ⁽¹⁾;
 - prova delle capacità finanziarie ed economiche del candidato, come specificato nell'articolo 25 a), b) e c) ⁽¹⁾;
 - prova delle conoscenze ed esperienze tecniche del candidato, come precisato nell'articolo 26 a), b), c), d) ed e) ⁽¹⁾.
9. L'appalto verrà aggiudicato all'offerta ricevibile più bassa tra quelle presentate dai candidati prescelti.
- 10.
11. 18 gennaio 1974.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Procedura ristretta

1. Urban District Council of Conisbrough, The Priory, High Street, Conisbrough, Nr. Doncaster, Yorkshire DN12 3HQ, United Kingdom.
2. Licitazione privata.
3. a) Wadworth Street, nei pressi di Doncaster Road, Denaby Main, Nr. Doncaster.
b) Costruzione di 123 unità di abitazione e lavori connessi, comprendenti :
8 appartamenti ad una camera per 2 persone (due piani),
20 appartamenti a due camere per 3 persone (due piani),
10 bungalow a due camere per 3 persone,
61 case a due piani a tre camere per 4 persone,
12 case a due piani a tre camere per 5 persone,
12 case a due piani a quattro camere per 6 persone.
Le unità di abitazione dovranno essere a struttura tradizionale, cioè fondamenta in calcestruzzo a soletta continua o lastre in calcestruzzo, muri vuoti in mattoni e calcestruzzo, capriate in legno e tegole in calcestruzzo, rifiniture interne dei muri a intonacatura e soffitti rivestiti di cartone ingessato e calcestruzzo schiumoso.
L'appalto comprende strade e fognature, nonché infrastrutture varie. Il cantiere dei lavori è situato in un'area soggetta a rivalorizzazione.
Agli offerenti si richiederà di presentare le proprie offerte in base a disegni e strutture, per le sole unità di abitazione, in conformità dei criteri di progettazione e delle specifiche di esecuzione che verranno loro forniti.
Verranno loro forniti altresì gli elenchi dei materiali per le strade, fognature e per il resto delle infrastrutture.
- c) Lotto unico.
d) Agli offerenti si richiederà di presentare, per ciascun tipo di abitazione, i progetti corredati di descrizioni particolareggiate.
4. Il periodo contrattuale è di 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in cantiere prevista per aprile/maggio 1974.
5. Standard Form of Building Contract.
6. a) 7 febbraio 1974.
b) C. Ward, D.P.A., Clerk of the Council, Urban District Council of Conisbrough, The Priory, High Street, Conisbrough, Nr. Doncaster, Yorkshire DN12 3HQ, United Kingdom.
c) Inglese.
7. 10 febbraio 1974.
8. L'offerente dovrà fornire le seguenti informazioni :
— comprova che nessuno dei casi di cui all'articolo 23 gli è applicabile ;
— referenze a norma dell'articolo 25 a), b) e c).
— referenze a norma dell'articolo 26 a), b), c), d) ed e).
9. L'offerta regolamentare più bassa, nonché il progetto dell'offerente conformemente ai criteri di progettazione e alle specifiche di esecuzione forniti.
10. Il titolo dell'appalto è : Denaby Main Phase 5 Development (Stage 1).
Il contratto conterrà una clausola concernente la fluttuazione di prezzi per quanto concerne la manodopera e i materiali.
La data approssimativa di presentazione delle offerte è il 10 marzo 1974. L'importo presunto del contratto sarà £ 950 000.
L'ammenda di mora è di £ 7 alla settimana per unità di abitazione non ultimata.
Su aree limitrofe dovranno essere costruite circa 119 unità di abitazione a struttura analoga ed è intenzione della stazione appaltante di negoziare con l'offerente prescelto per il presente bando, sempreché i lavori siano eseguiti in modo soddisfacente, una eventuale continuazione dei lavori.
11. 16 gennaio 1974.

Procedura ristretta

1. Elgin Town Council, City Chambers, Elgin.
2. Licitazione privata.
3. a) Approssimativamente 12, 14 ettari a Thornhill, New Elgin, Elgin.
 b) Sgombero dell'area edificabile e costruzione di circa 420 case per lo più con tre e quattro appartamenti. Tracciamento della rete viaria e opere di drenaggio.
 c) L'appalto non è suddivisibile, talché l'offerta dovrà riguardare l'insieme dei lavori e comportare una clausola per le prestazioni da dividere in due fasi.
 d) Ciascun candidato dovrà sottoporre all'approvazione dell'ente committente una serie di progetti e disegni che si prestino alla costruzione del tipo di case previsto.
4. L'offerente è tenuto a indicare il termine entro il quale egli si propone di ultimare l'intero complesso, termine che comunque non dovrà superare due anni dalla data di accettazione dell'offerta.
5. Qualora l'offerta venga presentata da un consorzio temporaneo di imprese, ciascuna di esse dovrà assumersi separatamente e in solido la responsabilità per l'esecuzione dei lavori.
6. a) 19 febbraio 1974.
 b) The Town Clerk, City Chambers, Elgin IV30 1NF, Scotland.
 c) Inglese.
7. 20 marzo 1974.
8. Alla richiesta di partecipazione va allegata la seguente documentazione:
 - ragione sociale e indirizzo dell'impresa;
 - nomi dei titolari;
 - appalto principale eseguito a tutt'oggi con indicazione del tipo di costruzione, del valore e dell'ente committente al quale possono essere richieste le informazioni del caso;
 - designazione e descrizione generale di tutti i lavori eseguiti o in corso di esecuzione in Gran Bretagna, con indicazione del valore di ciascun appalto, nonché dei rispettivi architetti responsabili cui ci si può rivolgere per informazioni;
 - dichiarazione concernente le qualifiche tecniche del personale direttivo e di sorveglianza responsabile per l'esecuzione dei lavori;
 - precedenti esperienze in lavori edili eseguiti secondo la prassi del Regno Unito;
 - distinta degli impianti e dell'attrezzatura tecnica disponibile per l'esecuzione dei lavori;
 - l'appaltatore deve precisare se intende valersi di manodopera propria o assunta in loco;
 - nomi di tre enti che possono fornire le referenze sulla capacità finanziaria della ditta. Sarà richiesta una cauzione. Il contratto potrà inoltre comportare una clausola relativa alle ammende di mora.
- 9.
10. Tutti i documenti: contratti, progetti, computi metrici, istruzioni, corrispondenze, ecc., dovranno essere redatti in lingua inglese e i prezzi indicati in sterline. Il contratto sarà disciplinato dalla « R.I.B.A. Conditions of Contract under the Standard Form of Building Contract Local Authorities Edition » edizione 1973 con preventivi (revisione luglio 1969).
 Condizioni: solo valgono quelle emendate dallo « Scottish Supplement ».
 Per i lavori esterni connessi ci si baserà sulle condizioni contrattuali stabilite dalla « Institution of Civil Engineers » per le opere di ingegneria civile, quinta edizione, nella versione modificata dal ministero dell'ecologia per gli appalti di lavori stradali, nonché sull'apposito capitolo d'oneri per la costruzione di strade e ponti, su disegni e distinte di quantità.
 Non saranno ammesse variazioni di prezzi per manodopera e materiali.
 Gli acconti verranno pagati mensilmente sulla base di una valutazione delle prestazioni compiute e dei materiali forniti in cantiere.
11. 16 gennaio 1974.